

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 7 luglio 2000, n. 9065.

*Il cittadino-elettore, rimasto estraneo al processo, non è legittimato ad impugnare per cassazione le sentenze della Corte d'appello in materia di eleggibilità e decadenza. L'unica eccezione prevista in tal senso è quella per il giudizio d'appello (art. 82, comma 2, del D.P.R. 570/1960).*

*Omissis.*

Nell'ambito del processo ordinario il c.d. diritto di impugnare non costituisce esercizio di un'azione autonoma, ma piuttosto di un potere riconosciuto a coloro che furono coinvolti dalla domanda già proposta nonché da essa, in qualche modo "gravati": perciò di natura processuale ed avente lo scopo di eliminare la soccombenza.

Ne discende il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, che la legittimazione attiva all'impugnazione spetta soltanto a colui che, secondo le risultanze della sentenza impugnata, sia stato parte del giudizio nel quale la sentenza stessa è stata pronunciata, non importa se presente o contumace (ovvero parte originaria o intervenuta) purché posto in condizione di parteciparvi effettivamente: ed è perciò generalmente riconosciuta in funzione della qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori indipendentemente dall'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico di diritto sostanziale oggetto della sentenza impugnata.

Sicché, salva la particolare condizione in cui si trova il terzo legittimato a proporre l'opposizione di cui all'art. 404 cod. proc. civ., deve ritenersi inammissibile il gravame proposto dai soggetti che quella qualità non abbiano rivestito e, ciò nonostante, abbiano impugnato la sentenza che ha definito un grado di giudizio cui essi non abbiano partecipato (Cass. 23 febbraio 1993 n. 2214; 18 maggio 1994 n. 4878) Identico principio è applicato al giudizio di cassazione nel quale la legittimazione a proporre ricorso viene attribuita esclusivamente alle parti tra le quali risulti essere stata emessa la sentenza di appello alla stregua dei soli dati desumibili dal testo di essa; e per converso, tale legittimazione non compete a colui che, secondo le risultanze della sentenza impugnata, non è stato parte nel relativo grado del giudizio di merito, ancorché sia interessato nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. sez. un. 18 novembre 1994 n. 9753; 18 giugno 1990 n. 6133; 10 luglio 1984 n. 4025).

Questa regola generale non è derogabile neppure nel caso concreto per la natura della speciale azione popolare prevista dall'art. 82 d.p.r. 570 del 1960 in materia di eleggibilità e decadenza relative alle elezioni comunali, in cui è consentito ad ogni cittadino elettore di agire in giudizio non "*uti singulus*", ma "*uti civis*", nonché di intervenire in un giudizio proposto da altri; ed in cui il giudicato è opponibile a tutti i cittadini elettori, pur se rimasti estranei al processo: in quanto un'eccezione in tali sensi è prevista esclusivamente per il giudizio di appello per il quale l'art. 82-2 dispone espressamente che le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impuginate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, non solo dai soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento, ma anche da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse (nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità); e predispone, in coerenza con tale estensione della legittimazione diverse decorrenze del termine per la proposizione dell'impugnazione nei confronti di coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado (venti giorni dalla notifica della sentenza) e per ogni altro cittadino elettore (stesso termine) decorrente, però, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza nell'albo pretorio del comune).

Laddove il successivo art. 82-3 ribadisce espressamente che le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello possono essere impuginate con ricorso per cassazione, soltanto "dalla parte soccombente" (e dal procuratore generale presso la Corte di appello); per cui, siccome la soccombenza è concepibile solo in capo ad un soggetto che sia stato parte nel giudizio che ha condotto alla decisione impugnata, la norma riafferma univocamente che sono privi di interesse a proporre anche detta impugnazione, i soggetti rimasti estranei al precedente grado del giudizio, per i quali, infatti, significativamente non prevede alcuno specifico termine per proporre il ricorso: a differenza dei "soccombenti" cui è concesso quello "di venti giorni dalla notificazione della sentenza di appello".

D'altra parte, non può dubitarsi che la revocazione sia inquadrabile tra le impugnazioni, atteso che lo stesso codice la colloca nel titolo III del libro II ad esse dedicato e che l'art. 400 stabilisce, in particolare, che nel procedimento di revocazione davanti al giudice adito si osservano le norme poste per il procedimento davanti a lui, se non derogate da quelle dettate in tema di revocazione (sent. 4537/1992; 10154/1993; 3137/1994). Ed,

anzi, la più qualificata dottrina e la giurisprudenza l'hanno costantemente definita un mezzo di impugnazione in senso stretto (quindi, con una fase rescindente ed una fase rescissoria), avente carattere eccezionale, perché può aggiungersi o sovrapporsi alla normale serie delle impugnazioni costituita dall'appello e dal ricorso per cassazione nonché l'ulteriore peculiarità di risultare a critica vincolata in quanto ammessa soltanto per un numero ristretto di motivi tassativamente elencati dal codice; e ne hanno ripetutamente evidenziato le analogie sia con la cassazione, cui è accomunata dalla necessità di un giudizio rescindente per motivi specifici e limitati, sia con l'appello, con il quale condivide il carattere di impugnativa per motivi di fatto o di merito, rivolta a sollecitare una pronuncia sostitutiva di quella da annullare nella fase rescindente. Sicché anche per la revocazione devono trovare applicazione i principi generali sull'interesse e sulla legittimazione ad impugnare che disciplinano, ex art. 323 e segg. cod. proc. civ.) i rimedi ordinari, tanto più se si considera che detta impugnazione riproduce il medesimo oggetto del giudizio del procedimento anteriore; e si deve ribadire in particolare quello già enunciato da questa Corte con la pur lontana sentenza 12 gennaio 1951 n. 74, che una sentenza può essere impugnata per revocazione soltanto dagli stessi soggetti processuali che hanno partecipato al giudizio in cui la sentenza stessa venne pronunciata.

Ed allora, posto che l'art. 391 bis per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione richiama l'applicazione della disciplina del giudizio di cassazione per ogni aspetto non specificamente indicato, consegue che anche in ordine ad essa, la legittimazione non può spettare a tutti i soggetti i cui interessi giuridici rischiano di rimanere irrimediabilmente vulnerati dal passaggio in giudicato della sentenza, anche se eventualmente non furono presenti nel giudizio di cassazione, o addirittura non furono chiamati a parteciparvi; e la Corte deve, quindi, affermare, quale principio di diritto, che anche tale legittimazione compete solo ai soggetti che hanno assunto la qualità di parti in quel giudizio (indipendentemente dal fatto che avrebbero potuto esserlo), in esso restando soccombenti: fra i quali non rientrano, dunque, gli attuali ricorrenti posto che l'intero procedimento -e quindi anche la pregressa fase di legittimità- si è svolto tra i controricorrenti e ..., che aveva chiesto l'annullamento della nomina ad assessore comunale del ... e la decadenza degli altri resistenti dalla carica di consigliere comunale, nella qualità di cittadino elettore del comune di ...

*Omissis.*